

ALLEGATO "C" AL N. 16.890 DI REP. E N. 12.516 DI RACC.

"E.V.A Alpago"

Emergenza Volontari Ambulanza Alpago

STATUTO

TITOLO PRIMO

COSTITUZIONE

Art. 1 - Costituzione.

E' costituita l'organizzazione di volontariato denominata "EMERGENZA VOLONTARI AMBULANZA ALPAGO", con sede nel Comune di Alpago - fr. Puos (BL) - Via IV° Novembre n.36.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Ai fini identificativi, l'Associazione è dotata di logo e scritte proprie.

Il logo identificativo dell'Associazione è costituito da una corona circolare di colore verde riproducente all'interno le immagini del Lago di Santa Croce e le montagne del territorio dell'Alpago.

La scritta E.V.A. Alpago, di colore giallo, posizionata lungo il bordo circolare, sullo sfondo verde (i colori dell'Alpago), simboleggia "Emergenza Volontari Ambulanza Alpago", il servizio di volontariato, svolto sull'intero territorio della conca alpagota e rappresentato, sempre all'interno della corona, con la croce gialla bordata di rosso.

L'Associazione, una volta perfezionata l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), di cui all'art. 4, comma 1 del Codice del Terzo Settore (CTS), verrà definita con gli acronimi ETS (Ente del Terzo Settore) ed ODV (Organizzazione di Volontariato).

Tale clausola acquisterà efficacia solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al RUNTS, integrando automaticamente la denominazione dell'Ente.

Art. 2 - Statuto.

L'Associazione "Emergenza Volontari Ambulanza Alpago", di seguito denominata E.V.A. Alpago, è disciplinata dal presente Statuto, assume la figura giuridica di Associazione riconosciuta, ed opera in conformità alle leggi statali e alle leggi regionali di attuazione, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Associazione si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina delle norme contenute nel Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117).

L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività previste nell'art. 4 del presente Statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

Art. 3 - Oggetto - scopo - attività.

L'Associazione è laica e apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sull'attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale, principalmente nel campo dell'assistenza sanitaria.

L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

Gli scopi prioritari dell'Associazione sono:

1. Promuovere ed organizzare azioni svolte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali, attraverso i valori della solidarietà;
2. organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sanitario (ai sensi dell'art. 5, comma 1 lett. b, del decreto legislativo n.117 del 3 luglio 2017) e della Protezione Civile (ai sensi dell'art. 5, comma 1 lett. y, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017) ;
3. collaborare con enti pubblici, privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del Terzo Settore per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto;
4. favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini.

In particolare, le attività dell'Associazione sono:

- a) intervenire negli infortuni e nelle malattie, in luoghi pubblici e privati;
- b) assistere e trasportare gli infermi;
- c) compiere tutte le opere dirette al conforto degli ammalati ed infortunati;
- d) collaborare con la Protezione Civile in caso di calamità;
- e) predisporre iniziative di formazione, educazione ed informazione sanitaria, con particolare riguardo agli interventi di emergenza ed urgenza;
- f) svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dall'art. 6 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017. Tali attività saranno individuate dall'organo di amministrazione che ne documenterà il carattere strumentale nella relativa missione;
- g) porre in essere attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dall'art. 7 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.

5. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle succitate.

6. L'organizzazione di volontariato, di norma, opera nel

territorio della Regione Veneto.

Occasionalmente può operare anche al di fuori della Regione e anche all'estero.

Art. 4 - Volontariato e lavoro retribuito.

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale, volontario e gratuito dei propri aderenti.

Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nei limiti necessari al loro regolare funzionamento o nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

TITOLO SECONDO

ADERENTI

Art. 1 - Ammissione ed adesione dei soci.

Possono essere soci dell'Associazione, di cui al presente Statuto, tutti i cittadini senza distinzione di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'Associazione stessa e che si impegnano a rispettarne lo Statuto e/o il Regolamento.

Chi intende aderire all'Associazione deve formulare apposita richiesta al Consiglio di Amministrazione, recante la dichiarazione di condividere le finalità associative e l'impegno di osservare lo Statuto e gli eventuali Regolamenti. Il richiedente acquista la qualifica di Socio al momento del rilascio della tessera sociale.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

L'adesione prevede il diritto di voto nell'Assemblea.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo ed è espressamente esclusa ogni forma di limitazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

I soci hanno l'obbligo di impegnarsi per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione prestando la propria attività personale in forma spontanea e gratuita. Essi possono essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute comunque documentate.

I soci non possono intrattenere con l'Associazione alcun rapporto di lavoro subordinato od autonomo, né alcun rapporto di carattere patrimoniale.

Le modalità di attuazione di questo articolo potranno essere disciplinate da apposito Regolamento.

Art. 2 - Categorie di Soci.

Appartengono all'Associazione E.V.A. Alpago le seguenti

categorie di soci:

OPERATIVI - NON OPERATIVI - BENEMERITI.

Sono:

a) SOCI OPERATIVI: coloro che svolgono concretamente servizio di soccorso in nome e per conto dell'Associazione con l'ausilio dei presidi messi a disposizione dalla stessa.

Questi soci sono tenuti a rispettare i Regolamenti e le disposizioni, entrambi emanati all'uopo dal Consiglio di Amministrazione;

b) SOCI NON OPERATIVI: coloro che svolgono abitualmente mansioni di supporto all'Associazione, o continuano a farne parte per mancato recesso;

c) SOCI BENEMERITI: coloro che, per eccezionale diligenza o zelo, abbiano concorso ad un maggiore sviluppo e prestigio dell'Associazione; tale benemerenza deve essere riconosciuta dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione.

I soci operativi sono iscritti di diritto nel Libro dei Soci, annualmente con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione, mentre i soci non operativi, i soci sostenitori ed i soci benemeriti aderiscono all'Associazione sottoscrivendo la quota associativa.

Art. 2 bis - Sostenitori dell'Associazione.

Sono considerato sostenitori dell'Associazione tutti i cittadini, Enti, Associazioni e Fondazioni che pur non aderendo all'Associazione EVA Alpago la sostengono economicamente attraverso contributi, donazioni, lasciti e quanto altro previsto dalla legge.

L'accettazione di tali contributi dovrà essere ratificata dal Consiglio Direttivo

Art. 3 - Perdita della qualità di socio.

La qualità di socio si perde per:

a) decesso;

b) recesso: chiunque aderisca all'Associazione può, in qualsiasi momento, notificare la volontà di recedere; tale dichiarazione ha efficacia dalla data di notifica al Consiglio di Amministrazione;

c) esclusione: in presenza di inadempienze ovvero di altri gravi motivi, ritenuti tali dal Consiglio di Amministrazione; chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso su proposta del Consiglio di Amministrazione, o su proposta del Collegio dei Provibiri, successivamente ratificata dall'Assemblea dei Soci, comunque non prima di aver ascoltato le controdeduzioni del socio; la proposta di esclusione può essere presentata all'Assemblea, con richiesta motivata, anche da almeno un decimo degli associati. La decisione dell'Assemblea è presa, in prima convocazione, a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. L'esclusione ha effetto dal

trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento; esso deve contenere le motivazioni che hanno indotto l'organo competente a deliberare l'esclusione del socio. Nel caso in cui l'escluso non condivida le ragioni del provvedimento di esclusione, egli potrà ricorrere avverso la decisione dell'Assemblea all'autorità giudiziaria, secondo le modalità fissate dall'articolo 24 del Codice Civile (recesso ed esclusione degli associati);

d) mancato versamento della quota associativa.

TITOLO TERZO

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1 - Organi.

Sono Organi dell'Associazione E.V.A. Alpago:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) il Vicepresidente;
- e) il Segretario;
- f) il Collegio dei Probiviri;
- g) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutti gli organi dell'Associazione svolgono l'attività a titolo gratuito.

Art. 2 - L'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in sua assenza dal Vicepresidente o da un socio eletto dall'Assemblea.

Può essere ordinaria o straordinaria.

2.1 L'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, su convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, a seguito di deliberazione del Consiglio stesso. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, anche per il tramite di ausili telematici, a tutti gli associati almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione e deve indicare il luogo, l'ora della riunione - sia in prima che in seconda convocazione - e l'elenco delle materie da trattare. La seconda convocazione può avere luogo anche nelle prime 24 ore successive dalla data fissata per la prima convocazione.

L'Assemblea ordinaria:

- a) provvede all'elezione del Consiglio di Amministrazione;
- b) provvede alla nomina del Collegio dei Probiviri;
- c) provvede alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) delinea gli indirizzi generali dell'attività

dell'Associazione;

e) approva il bilancio preventivo e consuntivo e relativi atti allegati;

f) delibera sulla esclusione degli associati;

g) delibera sulle istanze di ammissione all'Associazione, rigettate dal Consiglio Direttivo;

h) delibera su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal consiglio direttivo.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di metà più uno degli aderenti. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega; ogni socio non potrà avere più di una delega di altri soci aventi diritto di voto. Ogni socio ha diritto ad un voto. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti i soci regolarmente iscritti all'Associazione E.V.A. Alpago.

E' consentita la partecipazione all'Assemblea non in presenza, ma mediante l'utilizzo di strumenti di telecomunicazione, le cui modalità saranno stabilite dal Consiglio Direttivo.

2.2 L'Assemblea straordinaria:

a) approva e/o modifica lo Statuto dell'Associazione;

b) approva tutte le deliberazioni del Consiglio che impegnano l'Amministrazione ad assumere obbligazioni;

c) delibera sulla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, operate in condizione di reciprocità con altre Associazioni, ai sensi dell'art. 42- bis del Codice Civile, ed in conformità a quanto previsto dall'art. 98 del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117);

d) delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

In caso di convocazione dell'Assemblea straordinaria, la comunicazione potrà essere inviata 72 ore prima della data della riunione, con le stesse modalità previste per l'Assemblea Ordinaria.

E' consentita la partecipazione straordinaria, non in presenza, mediante l'utilizzo di strumenti di telecomunicazione, le cui modalità saranno stabilite dal Consiglio Direttivo.

2.3 L'avviso di convocazione delle Assemblee viene altresì esposto nella sede sociale, al fine della corretta presa visione.

2.4 Per ogni riunione dell'Assemblea sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà poi sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 3 - Consiglio di Amministrazione.

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di

Amministrazione composto da un minimo di 5 a un massimo di 9 componenti, comunque in numero dispari, eletti dall'Assemblea dei Soci: questi restano in carica 3 anni e possono essere rieletti per 3 mandati. In caso di recesso, rinuncia o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti. Al Consiglio di Amministrazione partecipa il Segretario in qualità di verbalizzante.

L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dal Codice Etico Anpas , nonché dall'art. 2382 del Codice Civile.

La prima seduta successiva alle elezioni è deputata alla nomina, da parte del Consiglio di Amministrazione, del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario. Tutte le cariche sono elettive e gratuite.

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente (mediante invito contenente la data, il luogo, l'orario e l'ordine del giorno) ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, e comunque almeno tre volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Il Consiglio di Amministrazione dichiara la decadenza, in forma scritta, dei Consiglieri assenti per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio, senza giustificato motivo.

Ai fini della validità delle deliberazioni, è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio, nonché del Presidente o del Vicepresidente; in assenza di entrambi dal membro più anziano fra i presenti.

Per ogni riunione del Consiglio sarà redatto, su apposito libro, il verbale che verrà quindi sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

3.1 Il Consiglio:

- a. è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- b. promuove le modificazioni dello Statuto;
- c. sovrintende alle attività dei volontari;
- d. provvede alla nomina del Segretario;
- e. procede alla presentazione del bilancio all'Assemblea;
- f. approva il Regolamento che disciplina lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- g. stabilisce il fondo di riserva, in sede di approvazione del bilancio preventivo;
- h. promuove la pubblicizzazione dell'Associazione di concerto con i mass-media;
- i. provvede alla formazione e alla conseguente disciplina delle commissioni, cui sono riconosciute funzioni propositive rese esecutive dopo approvazione del Consiglio;
- j. individua i soggetti che rappresentano l'Associazione

presso le Istituzioni;

k. propone all'Assemblea dei Soci lo scioglimento, la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione;

l. emana le disposizioni operative.

Art. 4 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

1. Il Presidente dell'Associazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione;

2. E' eletto dal Consiglio di Amministrazione;

3. IL Consiglio, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il Presidente;

4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta legalmente l'Associazione verso terzi e sta in giudizio;

5. Solo nei casi di necessità e di urgenza il Presidente può compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente informare il Consiglio per la ratifica del suo operato;

6. Il Presidente sottoscrive, di concerto con il Segretario, il verbale dell'Assemblea e del Consiglio, curandone la custodia presso i locali dell'Associazione;

7. Il Presidente, coadiuvato dal Vicepresidente e dal Segretario, cura la predisposizione dei bilanci, preventivo e consuntivo, da sottoporre al Consiglio e all'approvazione dell'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

Art. 5 - Il Vicepresidente.

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nel disimpegno delle sue attribuzioni e si sostituisce a lui, in ogni sua funzione, ogni qualvolta il Presidente sia impedito nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 6 - Il Segretario.

1. Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente; egli coadiuva il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione nell'espletamento delle attività esecutive. Può essere scelto tra persone non appartenenti all'Associazione.

2. Sono attività esecutive: la redazione degli atti amministrativi e dei bilanci preventivo e consuntivo, nonché le relazioni ad essi allegate, i verbali, la custodia dei documenti, la gestione del patrimonio dell'Associazione e la contabilità.

3. Il Segretario ha inoltre il compito di curare il controllo delle spese e sorvegliare la gestione amministrativa; può dare pareri inerenti i bilanci dell'Associazione.

4. Al Segretario è riconosciuta la facoltà di riscuotere da chiunque somme per qualsiasi ammontare e titolo, rilasciandone quietanza e scarico.

5. L'incarico di Segretario è compatibile con la carica di Consigliere, pertanto egli partecipa di diritto all'Assemblea dei soci e al Consiglio di Amministrazione con facoltà di parola e diritto di voto.

6. Il Segretario dura in carica lo stesso periodo del Consiglio che lo ha nominato e può essere rinominato.

Art. 7 - Collegio dei Probiviri.

1. Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri scelti fra persone estranee all'Associazione.

2. I Probiviri durano in carica tre anni, sono rieleggibili per più mandati ed operano gratuitamente.

3. Gli associati e gli organi dell'associazione sono obbligati a rimettere alle decisioni del Collegio dei Probiviri la risoluzione delle controversie insorte in materia di interpretazione delle disposizioni contenute nello statuto o nei regolamenti e/o derivanti dalle deliberazioni dell'assemblea e/o dal Consiglio di Amministrazione.

4. I Probiviri sono anche competenti a decidere, quali arbitri, su tutte le controversie che insorgessero tra i soci e l'associazione, nonché quelle tra socio e socio, sempre relativamente ai rapporti associativi e demandati loro dal Consiglio di Amministrazione che le esamina in prima istanza.

5. Il Collegio dei Probiviri regola il proprio operato e può proporre l'azione, in relazione alla gravità dei casi, dei seguenti provvedimenti:

- a. richiamo;
- b. censura;
- c. sospensione;
- d. decadenza dalle cariche sociali;
- e. espulsione.

Art. 8 - Organo di Controllo e Revisione Legale dei Conti.

L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, scelto anche fra non soci, al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.

Art. 9 - Libri sociali obbligatori.

L'Associazione deve tenere:

- a) il registro dei volontari, nel quale iscrive i volontari operativi che svolgono attività in modo non occasionale;
- b) il libro degli associati, cioè soci non operativi, sostenitori e benemeriti;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio, dell'organo di Controllo e di eventuali altri organi associativi.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali.

TITOLO QUARTO

PATRIMONIO

Art. 1 - Patrimonio.

Il patrimonio è costituito:

- 1. dai beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;

2. dal fondo di riserva stabilito, in sede di approvazione del bilancio annuale;
3. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Art. 2 - Entrate.

Le entrate sono costituite:

1. dalle eventuali quote e/o oblazioni dei propri associati;
2. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, fra cui:
 - a) fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali, anche mediante offerte;
 - b) di beni di modico valore;
 - c) contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali;
 - d) dal ricavato derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
 - e) da proventi di feste o lotterie di beneficenza;
3. da contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento;
4. da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio;
5. da contributi da privati;
6. dalle quote associative dei soci.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati con apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.

Art. 3 - Erogazioni, donazioni e lasciti.

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio di Amministrazione che delibera sulla loro destinazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

Le convenzioni sono previamente accettate con delibera del Consiglio di Amministrazione che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari ai fini della stipulazione.

Art. 4 - Bilancio.

Gli esercizi dell'Associazione si aprono il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio vengono predisposti un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo; il bilancio consuntivo esprime tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

I bilanci preventivo e consuntivo vengono depositati presso la sede dell'Associazione, secondo i principi di trasparenza e conoscenza, almeno sette giorni prima della data fissata per la loro approvazione.

I soci, riuniti in assemblea, approveranno i bilanci entro quattro mesi dalla chiusura rispettivamente dell'anno in corso e successivo a quello di spettanza.

Art. 5 - Avanzi di gestione.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili e gli avanzi di gestione per l'attuazione delle attività istituzionali.

**TITOLO QUINTO
RESPONSABILITA'**

Art. 1 - Responsabilità ed assicurazione.

Tutti i soci operativi dell'Associazione E.V.A. Alpago sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile verso terzi, inerenti allo specifico svolgimento dell'attività.

L'Associazione risponde con i propri beni dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati.

L'Associazione, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.

Art. 2 - Convenzioni.

L'Associazione può stipulare convenzioni con altri enti e soggetti. Il Consiglio di Amministrazione delibera la convenzione, che viene stipulata dal Presidente e viene resa esecutiva sulla base delle modalità di attuazione stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Copia di ogni convenzione viene custodita presso la sede dell'Associazione.

Art. 3 - Personale retribuito.

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di richiedere prestazioni occasionali e/o continuative non remunerative ad un numero variabile di collaboratori, definito a seconda delle temporanee esigenze dell'Associazione. I collaboratori svolgono le mansioni assegnate e possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Art. 4 - Durata.

La durata dell'Associazione è da considerarsi illimitata.

Art. 5 - Disposizioni finali.

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti interni o quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative in materia.

E' abrogata qualsiasi disposizione statutaria emanata in precedenza ed incompatibile con il presente Statuto.

F.to Jury De Col

F.to STEFANO STIVANELLO

=====